



CITTA' DI LUCCA

Servizio di Staff B – Politiche di Sviluppo e finanziamenti Europei
Via Cesare Battisti, 6 - 55100 Lucca
Tel. 0583.4422 - fax 0583.442397 e-mail fin-comunitari@comune.lucca.it

PROCEDURA APERTA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, DI CUI ALL'ARTICOLO 90, COMMA 1, DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, E DI CUI ALL'ARTICOLO 50, DEL DPR 21 DICEMBRE 1999, N. 554, (DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO) PER I LAVORI DI CUI AL PROGETTO PIUSS "LUCCA DENTRO:

- 1) RESTAURO PRESSO L'EX CONVENTO DI S. DOMENICO - COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI - E COSTRUZIONE DI UN TERMINAL BUS TURISTICI;**
- 2) RESTAURO PRESSO IL COMPLESSO S. ROMANO/EX CASERMA LORENZINI E PRESSO IL TEATRO DEL GIGLIO;**
- 3) RESTAURO DI PIAZZALE VERDI IN RELAZIONE ALL'OPERAZIONE "NUOVO ANFITEATRO" E PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO EX CAVALLERIZZA;**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Parte I: Capitolato Tecnico Prestazionale

Parte II: Capitolato normativo per l'esecuzione

SOMMARIO

PARTE I: CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

ART. 0 – SCOPO DELL' APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

a) *Obiettivi specifici dell'intervento*

b) *Prestazioni:*

b.1) Direzione dei lavori

b.2) Coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dei lavori.
(Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva)

PARTE II: CAPITOLATO NORMATIVO PER L'ESECUZIONE

ART. 2 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

ART. 3 – SUBAPPALTO

ART. 4 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

ART. 5 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

ART. 6 – PENALI

ART. 7 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 9 – IMPEGNO PER I CONCORRENTI

ART. 10 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Parte I: Capitolato Tecnico Prestazionale

Art. 0 – SCOPO DELL'APPALTO

L'Amm.ne comunale di Lucca con il presente appalto intende acquisire l'attività professionale necessaria per la direzione lavori, assistenza al collaudo, contabilità lavori, assistenza cantiere e coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dei lavori relativi al progetto PIUSS "LUCCA DENTRO" ed in particolare:

- 1) RESTAURO PRESSO L'EX CONVENTO DI S. DOMENICO - COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI - E COSTRUZIONE DI UN TERMINAL BUS TURISTICI;
- 2) RESTAURO PRESSO IL COMPLESSO S. ROMANO/EX CASERMA LORENZINI E PRESSO IL TEATRO DEL GIGLIO;
- 3) RESTAURO DI PIAZZALE VERDI IN RELAZIONE ALL'OPERAZIONE "NUOVO ANFITEATRO" E PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO EX CAVALLERIZZA;

Art. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

- a) Obiettivi specifici dell'intervento.

Il presente servizio attinente all'architettura e all'ingegneria, da attuarsi secondo le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18/CE", e s.m.i., oltre che dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 Dicembre 1999, n. 554 e s.m.i. "Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, in attuazione dell'art. 1 L. 123 del 3.8.2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dal Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo n. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni di seguito specificate:

- direzione dei lavori
- assistenza giornaliera in cantiere
- contabilità
- assistenza al collaudo e liquidazione
- coordinamento per la sicurezza durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008.

- b) Prestazioni.

- b.1) Direzione dei Lavori:

L'ente appaltante espleta il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori tramite la sua direzione lavori, costituita dal direttore dei lavori e dai suoi assistenti, distinti in direttori operativi ed ispettori di cantiere.

I compiti specifici del direttore dei lavori sono ben circoscritti in quanto individuabili in tre precisi ambiti; egli, in particolare, deve:

- controllare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte secondo i canoni della tecnica delle costruzioni;
- controllare che i lavori siano eseguiti in totale conformità al progetto ed alle condizioni del contratto (art. 124, comma 1 reg.);
- procedere all'accettazione dei materiali forniti dall'appaltatore, i quali devono essere rispondenti alle prescrizioni del contratto ed all'esigenza di non pregiudicare la qualità e funzionalità dell'opera (art. 124, comma 3, reg.).

Il direttore dei lavori non deve necessariamente essere presente a tempo pieno sul luogo dei lavori, ma deve comunque essere presente con l'assiduità richiesta dall'entità e difficoltà dei compiti cui deve assolvere in rapporto all'entità e delicatezza dei lavori.

Il direttore dei lavori si avvarrà, per svolgere correttamente il suo mandato, di assistenti, con funzioni o di direttori operativi o di ispettori di cantiere, i cui compiti sono rispettivamente indicati agli artt. 125 e 126 reg.

I primi sono sostituti a tutti gli effetti del direttore dei lavori, in quanto lo coadiuvano nell'eliminare le cause che possano determinare una esecuzione dei lavori non corretta o non conforme al progetto; i secondi svolgono funzioni più specifiche poiché, tra l'altro, provvedono alla predisposizione degli atti contabili ed al minuzioso controllo sulla regolare esecuzione perché questa avvenga conformemente a tutti i disegni del progetto ed alle specifiche tecniche del contratto. Per il puntuale espletamento di queste funzioni gli ispettori debbono assicurare la loro presenza in cantiere a tempo pieno.

In particolare il gruppo della Direzione Lavori sarà così costituito:

- 1) un **architetto** con esperienza nella direzione di lavori di ristrutturazione in edifici vincolati dalla Soprintendenza cui affidare il ruolo di **coordinatore responsabile**;
- 2) un **ingegnere** con esperienza nella direzione di lavori di strutture in acciaio e cemento armato cui affidare il ruolo di **direttore operativo**;
- 3) un **ingegnere** con esperienza nella direzione di lavori di impianti elettrici e termomeccanici cui affidare il ruolo di **direttore operativo**;
- 4) un **tecnico** abilitato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- 5) un **tecnico** con esperienza nella contabilità dei lavori e nell'assistenza in cantiere;

In ogni caso, vi è l'obbligo del direttore dei lavori di assicurare la presenza continua in cantiere onde assolvere alle funzioni che tale presenza richiedono, quali, appunto, la redazione della contabilità dei lavori ed il minuzioso controllo sulla conformità dell'esecuzione rispetto al progetto.

Il direttore di lavori per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni non risponde direttamente nei confronti dell'appaltatore; egli è organo dell'amministrazione, ed in quanto tale i suoi atti sono riferibili a questa che perciò è responsabile nei confronti dell'appaltatore.

Peraltro, l'amministrazione, per i comportamenti negligenti del direttore dei lavori che abbiano determinato danni all'appaltatore o a terzi e di cui questi le chiedano ristoro, ha azione di regresso nei confronti del direttore dei lavori secondo i principi generali del diritto civile.

L'attività di direzione lavori comprenderà il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico – contabile (tenuta contabile) ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento,

l'assistenza al collaudo e svolgerà tutte le attività e i compiti demandati dal D.Lvo n. 163/06, dal D.P.R. 554/99 e dal Capitolato Generale di Appalto.

Il Direttore lavori dovrà garantire la presenza personale e dei componenti dell'Ufficio di D.L., conformemente a quanto previsto nell'offerta aggiudicata.

Dovrà inoltre tenere costantemente informati sia il Responsabile del Procedimento che la Direzione Tecnica in merito agli aspetti organizzativi e gestionali del cantiere, affinché la conduzione e l'esecuzione dei lavori non intralcino lo svolgimento dell'attività in essere. Ai sensi dell'art. n. 128 del D.P.R. n. 554/99 il Responsabile del procedimento impartirà le disposizioni ivi previste a mezzo di ordine di servizio; la D.L. dovrà quindi garantire il rispetto la puntuale esecuzione delle disposizioni ricevute.

In definitiva, la responsabilità in termini generali della corretta esecuzione dell'opera è del responsabile del procedimento, del quale il direttore dei lavori può essere considerato il braccio operativo sotto il profilo degli adempimento tecnici.

Ciò vuol dire che il direttore dei lavori:

- deve immediatamente riferire al responsabile del procedimento qualsiasi circostanza idonea ad incidere negativamente sui lavori perché egli possa dare tempestivamente i necessari ordini di servizio;
- deve costantemente verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in assoluta aderenza al progetto appaltato e secondo le regole dell'ingegneria;
- deve valutare meticolosamente la bontà dei materiali introdotti dall'appaltatore in cantiere prima di autorizzarne la messa in opera.

Il direttore dei lavori, anche per tramite del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

- a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
- b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
- c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
- d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza e delle relative integrazioni e adeguamenti;
- e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La contabilità dei lavori dovrà essere redatta nei tempi e nei modi indicati negli articoli 156 e segg. del Regolamento. In particolare sarà fondamentale la corretta tenuta del Giornale dei Lavori di cui all'art. 157 del suddetto regolamento.

Art. 157 Giornale dei lavori

1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.

3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

b.2) Coordinamento per l'esecuzione dei lavori

I compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono da attuarsi secondo il D.Lgs. n. 81 del 09

Aprile 2008, il D.Lgs 163/06 il D.P.R. n.554/99 e s.m.i. e la L.R. n. 38/2007 e relativi regolamenti attuativi.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori partecipa e collabora alle azioni di coordinamento con le altre attività lavorative presenti o interferenti con il cantiere e laddove riscontri direttamente le necessità di attuare le azioni di coordinamento, dovrà segnalare l'esigenza, disponendo, se del caso, ai relativi provvedimenti.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà garantire la presenza in cantiere, rendendo edotto il Rup, con rapporti informativi che gli invierà per conoscenza tramite fax – mail settimanalmente.

La presenza in cantiere dovrà essere assicurata per almeno n. 3 visite settimanali che possono essere aumentate in sedi di offerta determinando incidenze sulla valutazione dell'offerta stessa.

La presenza in cantiere dovrà comunque essere assicurata per le lavorazioni le cui modalità esecutive comportano un elevato rischio per i lavoratori di cui all'allegato XI e art. 66 D.Lgs. 81/2008 che in via esemplificativa e non esaustiva si riportano di seguito.

- Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezze superiori a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

- Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

- Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

- Lavori in ambienti sospetti di inquinamento.

- Lavori che determinano interferenze tra l'attività di cantiere e le visite del pubblico che potrà visitare le aree oggetto degli interventi.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà partecipare periodicamente alle riunioni con i coordinatori degli altri appalti del PIUSS, l'ufficio dell'alta sorveglianza di supporto al RUP e con la Direzione Lavori, dove fornirà rendicontazione sulle criticità affrontate nelle fasi lavorative nel periodo antecedente la riunione periodica, in particolar modo su tutte le attività che hanno comportato interferenze con gli altri cantieri; dovrà inoltre esporre le criticità per le lavorazioni previste fino alla data della riunione successiva.

Dovrà comprovare gli eventuali adeguamenti dei Piano di Sicurezza e dei relativi Piani Operativi di Sicurezza di tutte le ditte interessate alle fasi operative che hanno determinato l'aggiornamento del Piano di Sicurezza con particolare riferimento alle valutazioni delle interferenze.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori potrà richiedere e partecipare ad riunioni straordinarie di coordinamento con il Rup nel caso in cui si profilino eccezionali interferenze con l'attività degli altri cantieri o con i visitatori non contemplate nelle riunioni periodiche con i coordinatori. Il Rup, qualora lo ritenga necessario, convocherà il DL e gli altri coordinatori, per un approccio interdisciplinare alla problematica segnalata.

Dovrà inoltre essere verificata la compatibilità delle misure previste nel piano della sicurezza con le attività presenti nelle aree di cantiere, che si trova all'interno di un centro storico.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere: (art. 23 L.R. n. 38/2007)

- a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
- b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16 L.R. n. 38/07;
- c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
- d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza e delle relative integrazioni e adeguamenti;
- e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Raccoglie, Verifica e Conserva le informazioni circa le presenze di tutte le figure che hanno preso parte al cantiere (maestranze, tecnici, fornitori, visitatori) attraverso il foglio presenze che le imprese affidatarie gli inviano per conoscenza tramite fax – mail quotidianamente.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori adempie alle prescrizioni di cui l'Art.92 D.Lgs. 81/2008:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs. N. 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. n. 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. 81/08 e il fascicolo di cui all'articolo 91 D.lg. 81/08, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, dandone evidenza con verbali.
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D.lg. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del

lavoro territorialmente competenti;

- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 D.lg. 81/08, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Parte II: Capitolato normativo per l'esecuzione

Art. 2 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario, l'incarico oggetto del presente appalto dovrà essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti dovrà essere allegato l'atto di mandato speciale con rappresentanza a uno dei componenti il raggruppamento designato quale capogruppo, tale mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata.

In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti dovrà essere allegato l'atto di impegno a costituire l'associazione in caso di affidamento, con l'indicazione del mandatario capogruppo designato.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 37 comma 9 lett. c) D.L.gs n. 163/06).

La Stazione Appaltante si riserva comunque di modificare nel corso dell'incarico la composizione dell'ufficio della Direzione dei lavori.

In particolare il concorrente dovrà indicare, espressamente in rapporto all'oggetto del presente bando, i responsabili per le seguenti prestazioni:

- direzione dei lavori;
- direzione operativa per i lavori di realizzazione delle strutture in acciaio o in cemento armato;
- direzione operativa per i lavori di realizzazione degli impianti elettrici e termo-meccanici;
- assistenza giornaliera in cantiere e contabilità;
- assistenza al collaudo e liquidazione;
- coordinamento per la sicurezza durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.

Il Direttore dei Lavori si impegnerà a mettere a disposizione del gruppo di professionisti indicato in sede di gara, per tutta la durata dell'appalto, dalla consegna dei lavori al collaudo, una sede/domicilio a supporto dell'attività, dotata della strumentazione necessaria (hardware, software, ecc..) per il corretto svolgimento delle funzioni assegnate: esame della documentazione di progetto, verifica dei materiali forniti dall'appaltatore, ordini di servizio del RUP, contabilità dei lavori, attività del coordinatore per la sicurezza.

Il Direttore dei Lavori si impegna a rispettare tutto quanto offerto e dichiarato in sede di gara, in particolare il numero di visite settimanali da parte dei vari componenti del gruppo di direzione lavori, indicato nella relazione metodologica: dovrà comunque essere garantita la presenza giornaliera di almeno un componente del gruppo stesso, che sarà attestata dall'ufficio di Alta Sorveglianza del Comune istituito presso la ex - Manifattura Tabacchi. In caso di mancata osservanza sarà applicata una penale indicata all'art.5.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di affidare i servizi di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione indicati in ogni singolo lotto, anche in tempi diversi, in concomitanza con la consegna dei lavori alle imprese aggiudicatarie. Nel caso in cui non

sia possibile consegnare uno dei due lavori compresi in ogni singolo lotto, saranno affidati al concorrente vincitore, i servizi di ingegneria relativi al lavoro restante, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere indennizzi o risarcimenti, per i mancati onorari percepiti; infatti l'onorario sarà calcolato, utilizzando le tariffe professionali, sull'importo effettivo dei lavori aggiudicati e consegnati, applicando altresì il ribasso offerto dal vincitore in sede di gara.

Art. 3 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 91, comma 3, D. lgs 163/06, l'affidatario non può avvalersi del subappalto.

Art. 4 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il termine per l'espletamento dell'incarico è fissato nel termine contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'incarico dovrà essere condotto secondo le direttive del RUP dell'Amministrazione Comunale di Lucca.

Qualora l'incarico non venisse accettato, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare l'incarico medesimo agli altri classificati, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 5 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

il pagamento delle prestazioni contrattuali relative alle prestazioni di servizi tecnici oggetto della gara ed al coordinamento per la sicurezza, avverrà in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori.

Art. 6 - PENALI

Tenuto conto della tempistica per la realizzazione delle opere pubbliche inserite nella programmazione del Comune di Lucca, e della necessità di rendicontazione alla Regione Toscana, risulta indispensabile il rispetto dei termini fissati per l'espletamento dell'incarico. Lo stesso dicasi per le fasi di esecuzione dei lavori e di predisposizione del collaudo, tenuto conto degli obblighi contrattuali nei riguardi dell'Appaltatore dei lavori.

La contabilità finale ed i documenti relativi all'esecuzione del Certificato di collaudo dovranno essere redatti, salvo diverse disposizioni normative, entro un mese dall'ultimazione dei lavori. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine sarà applicata una penale corrispondente all'1 per mille del corrispettivo professionale del singolo procedimento in questione, in base all'art. 56, comma 3 del D.P.R. 554/99. Saranno inoltre a carico del professionista gli oneri aggiuntivi che l'Amministrazione dovrà sostenere a causa di tale ritardo.

Per ogni giorno in cui non sarà verificata la presenza in cantiere di un componente del gruppo di direzione lavori, sarà applicata una penale di euro 500 (*euro cinquecento*).

Tali importi saranno detratti in sede di liquidazione senza alcuna formalità, fatti salvi i diritti di risarcimento per i danni cagionati dal mancato rispetto della programmazione delle Opere Pubbliche o del mancato rispetto del contratto di appalto.

Art. 7 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Per qualsiasi danno che dovesse derivare dall'esecuzione dell'incarico professionale, l'Amm.ne riterrà responsabile il soggetto aggiudicatario dell'incarico, sia questo professionista singolo, associato, Società o Raggruppamento. In caso di Società o Raggruppamento, la responsabilità si estende anche ai professionisti singoli nominativamente indicati nelle schede di partecipazione. Sono perciò richieste adeguate coperture assicurative. Il soggetto affidatario dell'incarico dovrà munirsi di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore 2.500.000,00=.

La mancata presentazione da parte dell'aggiudicatario della polizza assicurativa esonera l'Amm.ne dal pagamento della parcella professionale.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006:

- la cauzione definitiva, deve essere in misura pari al dieci per cento dell'importo dell'appalto di servizi così come risulta nel **capo 1 del disciplinare di gara**, e dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.
- Si precisa che per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità, la cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, è ridotta del cinquanta per cento. Qualora i concorrenti siano raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, oppure soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, al fine dell'applicazione della predetta riduzione, la certificazione del sistema di qualità deve essere posseduta da tutti gli operatori economici facenti parte dei raggruppamenti o consorzi.

Art. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amm.ne si riserva di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 del C.C. e seguenti, senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni sino a quel momento eseguite e liquidate, nei seguenti casi:

- per reiterata e sostanziale violazione degli obblighi assunti dall'affidatario;
- nei casi di subappalto non consentiti;
- negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 9 - IMPEGNO PER I CONCORRENTI

Con la consegna della documentazione richiesta, i concorrenti accettano, senza eccezioni, le condizioni della presente gara e si sottomettono alle decisioni della Commissione giudicatrice, sola competente per quanto concerne l'applicazione delle norme della selezione.

I concorrenti ed i loro collaboratori si impegnano, nel caso di aggiudicazione:

- al rispetto della normativa di cui all'art. 6 della L. 123/07, munendosi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità;

- ad informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei loro confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- ad accettare l'incarico anche nel caso che venga eseguito solo uno dei lavori costituenti il lotto aggiudicato in sede di gara. In questo caso l'onorario sarà calcolato, utilizzando le tariffe professionali, sull'importo dei lavori che verranno eseguiti, applicando il ribasso offerto in gara.

Art. 10 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni di legge cui fare riferimento sono le seguenti:

- 1) Combinato disposto del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, della Legge n. 228 del 12 luglio 2006 e della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 (e successive modifiche) e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999;
- 2) il Capitolato Generale di Appalto
- 3) il D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008.
- 4) Decreto Ministero della Giustizia 04.04.2001, "Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingeneri e architetti" e la Legge n. 143 del 02/03.1943.
- 5) Circolare 1.3.2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche europee pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 111 del 15.5.2007.
- 6) Legge 4 agosto 2006 n. 248 "conversione del D.L. 4.7.2006 n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"
- 7) Tutte le Leggi, Decreti e Regolamenti applicabili per lo svolgimento del presente servizio
- 8) Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n.38 e relativi documenti attuativi.
- 9) Progetto sicurezza cantieri del PIUSS "Lucca Dentro".

Il Responsabile del Procedimento